

BANDO UNICO ANNUALE 2026

Articolo 1

Premessa

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza, nel quadro delle competenze istituzionali affidate e nell'ambito delle proprie iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, nonché in virtù dei principi di sussidiarietà e complementarietà previsti dalla Legge n. 580/1993 (e successive modifiche e integrazioni) ed in conformità alle proprie norme statutarie, intende concedere - nel 2026 - contributi per sostenere, in modo indiretto, la realizzazione da parte di terzi di progetti rilevanti per la promozione dell'economia locale, in coerenza con le linee di indirizzo previste nella Relazione Previsionale e Programmatica Anno 2026.

Il presente Bando definisce pertanto, in linea con le previsioni generali del Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio di Vicenza si attiene per la concessione dei contributi, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio e in coerenza con i propri fini istituzionali e con la programmazione pluriennale e annuale delle attività.

Articolo 2

Aree prioritarie di intervento

I progetti finanziati con il presente Bando Unico devono rientrare in una delle tre aree prioritarie di intervento promozionale individuate dalla Relazione Previsionale e Programmatica anno 2026 che sono:

A) COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

A.1) Transizione digitale ed ecologica, internazionalizzazione delle imprese

A.2) Attrattività ed inclusività dei territori

B) REGOLAZIONE DEI MERCATI

B.1) Semplificazione, Tutela e regolazione del mercato

C) SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo 3

Stanziamenti

Le risorse disponibili sono complessivamente di € 1.100.000 così suddivise nei successivi stanziamenti settoriali: «Agricoltura» € 73.000, «Artigianato» € 265.400, «Industria» € 377.600, «Commercio» € 284.000, «Iniziative trasversali» € 100.000.

Sono «Iniziative trasversali» quelle presentate congiuntamente da almeno due soggetti, tra quelli ammessi e indicati nel successivo articolo 4, che abbiano ricadute in almeno due settori economici.

Se uno o più settori avanzano delle risorse economiche, queste saranno destinate alle «Iniziative trasversali» nel caso in cui lo stanziamento di queste ultime risultasse insufficiente.

Se le «Iniziative trasversali» avanzano delle risorse economiche, queste saranno destinate alle «Iniziative di settore» nel caso in cui lo stanziamento di uno o più settori risultasse insufficiente.

Eventuali economie del presente Bando potranno essere destinate al Bando Unico Annuale 2026 - Cultura e Turismo.

Articolo 4

Soggetti ammessi al contributo

Possono accedere ai contributi esclusivamente i seguenti soggetti portatori di interessi generali per il sistema economico locale (l'elenco è tassativo):

- a) associazioni imprenditoriali rappresentative dei settori economici (associazioni di categoria) e loro società di servizi,
 - b) consorzi di imprese iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio che, dalla visura del Registro Imprese¹, abbiano codice attività ATECO 2025 principale o secondario 70.20.09 e/o 71.20.21 e/o 82.99.99 e/o 85.59.20,
 - c) associazioni e fondazioni iscritte al REA della Camera di Commercio che, dalla visura REA², abbiano codice attività ATECO 2025 principale o secondario 70.20.09 e/o 71.20.21 e/o 82.99.99 e/o 85.59.20,
 - d) soggetti pubblici (sono considerati soggetti pubblici quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) - Elenco ISTAT e gli ordini e collegi professionali),
 - e) soggetti sindacali,
 - f) Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio che, dalla visura del Registro Imprese³, abbiano codice attività ATECO 2025 principale o primario 64.92.91,
 - g) Enti bilaterali tra associazioni di categoria e soggetti sindacali,
 - h) Intese Programmatiche d'Area (IPA) della provincia di Vicenza,
- per la realizzazione di progetti di valenza complessiva per il sistema economico provinciale vicentino e senza fine di lucro, che garantiscano il più ampio e sinergico

¹ Per la verifica dei requisiti fa fede unicamente la visura del Registro Imprese.

² Per la verifica dei requisiti fa fede unicamente la visura REA.

³ Per la verifica dei requisiti fa fede unicamente la visura del Registro Imprese.

coinvolgimento della generalità delle imprese. Pertanto in particolare, non sono ammesse iniziative che abbiano esclusivo interesse interno al soggetto promotore o che non siano aperte alla generalità dei possibili interessati.

Ad esclusione dei soggetti di cui alla precedente lettera h), non è necessario che il soggetto richiedente e/o i partner abbiano sede in provincia di Vicenza, ma è obbligatorio che l'iniziativa per la quale si chiede il contributo camerale riguardi e produca i suoi effetti sul sistema economico vicentino.

Non sono ammissibili progetti presentati da soggetti giuridici diversi da quelli espressamente elencati nel comma 1 nelle lettere da a) a h), né progetti presentati da Enti, Associazioni, Consorzi e altri Organismi nei quali la Camera è presente e che non possono essere considerati «terzi»⁴.

I codici ATECO sono consultabili al link [Codici ATECO 2025](#).

Al fine di valutare l'ammissibilità dei soggetti, la Camera di Commercio di Vicenza si riserva la facoltà di chiedere eventuale idonea documentazione integrativa (ad es. statuto, elenco soci, relazione di attività svolte nel corso del precedente anno ecc.).

Tutti i soggetti coinvolti (**anche i partner e i richiedenti non «capofila»**) devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo: i requisiti devono essere già presenti al momento in cui viene presentata la domanda.

I soggetti esclusi ai sensi del presente articolo, non possono neppure essere partner nelle «Iniziative di settore» né richiedenti non «capofila» nelle «Iniziative trasversali», con le seguenti eccezioni:

1. **soggetti partner** delle «Iniziative di settore» possono anche essere Enti, Associazioni, Consorzi e altri Organismi nei quali la Camera è presente⁵;

2. **soggetti richiedenti non «capofila»** delle «Iniziative trasversali» possono anche essere Enti, Associazioni, Consorzi e altri Organismi nei quali la Camera è presente⁶.

Le **Camere di Commercio italiane all'estero** possono esclusivamente partecipare come partner nelle «Iniziative di settore» e come richiedenti non «capofila» nelle «Iniziative trasversali», ma non possono essere beneficiarie dirette del contributo di cui al presente Bando.

I **soggetti pubblici** (compresi gli ordini e i collegi professionali) possono esclusivamente partecipare come partner nelle «Iniziative di settore», mentre possono essere soggetti «capofila» delle «Iniziative trasversali».

⁴ In applicazione del Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale, approvato con deliberazione della Giunta camerale con i poteri del Consiglio nella riunione del 29 gennaio 2026.

⁵ Gli Enti, Associazioni, Consorzi e altri Organismi nei quali la Camera è presente, sono quelli risultanti nella «Rappresentazione grafica degli enti collegati 2025» reperibile al link [Rappresentazione grafica](#); sono inoltre considerati Enti nei quali la Camera è presente anche l'Accademia Olimpica e l'Ente vicentini nel mondo. Ai fini del presente Bando **NON** sono considerati Enti, Associazioni, Consorzi e altri Organismi nei quali la Camera è presente, i soggetti nei quali la Camera ha solo una partecipazione indiretta.

⁶ Vedi nota precedente.

La valutazione dell'ammissibilità dei soggetti è in ogni caso demandata al Dirigente preposto.

Le domande ammissibili per le «Iniziative trasversali» devono essere presentate in forma congiunta (e con firma congiunta) dai soggetti partecipanti i quali identificano tra di loro il «capofila».

Il soggetto legittimato a presentare la domanda di contributo deve coincidere con il beneficiario della liquidazione ed è l'intestatario di tutte le fatture e/o di altra documentazione di spesa; nel caso di iniziative presentate da più soggetti, il soggetto «capofila» coincide con il beneficiario della liquidazione ed è l'intestatario di tutte le fatture e/o di altra documentazione di spesa.

Articolo 5

Termini di presentazione della domanda

Il presente Bando ha validità per domande relative ad iniziative che verranno avviate entro il 31 dicembre 2026. Le iniziative dovranno concludersi entro il 15 settembre 2027; non sono ammissibili proroghe.

Le spese potranno essere sostenute dalla data di comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte della Camera di Commercio di Vicenza e fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa dichiarata dal beneficiario.

Per i soli soggetti pubblici «capofila» di cui all'articolo 4 lettera d) del presente Bando, compresi gli ordini e i collegi professionali, le spese potranno essere sostenute dalla ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento e fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa dichiarata dal beneficiario. I soggetti pubblici «capofila» di cui all'articolo 4 lettera d) del presente Bando, compresi gli ordini e i collegi professionali, dovranno ottenere in autonomia il Codice Unico di Progetto (CUP) e comunicarlo all'interno della domanda di contributo, al fine di consentire alla Camera di Commercio di verificarne la validità.

La data in cui una spesa è sostenuta corrisponde alla data di emissione della fattura o di altra documentazione di spesa; le spese sostenute nei termini previsti dal presente articolo dovranno risultare effettivamente pagate al momento in cui viene presentata la rendicontazione.

Le domande vanno presentate **dal 17 marzo al 10 aprile 2026**. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data e ora di spedizione tramite la Posta Elettronica Certificata.

Articolo 6

Iniziative non ammissibili

Non sono ammessi interventi per iniziative:

1. le cui spese sono già state sostenute alla data di spedizione della domanda di contributo;
2. già concluse alla data di spedizione della domanda di contributo;

3. le cui domande di contributo sono presentate fuori dai termini di cui all'articolo 5 del presente Bando;

4. finalizzate, anche parzialmente, a finanziare il funzionamento degli enti ed organismi assegnatari dei benefici economici;

5. realizzate da organismi privati (ad esempio associazioni di categoria e loro società e strutture) alle quali iniziative non sia garantito l'accesso a parità di condizioni per tutte le imprese interessate del settore di appartenenza, indipendentemente dall'adesione a tali organismi;

6. che prevedano una spesa complessiva inferiore a € 20.000, tranne nel caso descritto dall'articolo 13 ultimo comma;

7. previste da altri Bandi della Camera di Commercio di Vicenza.

Le domande con un punteggio inferiore al minimo di 50 punti previsto dall'articolo 13 del presente Bando per i criteri oggettivi, non potranno essere sottoposte all'esame della Giunta camerale per la valutazione di opportunità.

Il Dirigente preposto adotta le determinazioni, suddivise per stanziamento, di assegnazione dei punteggi per i criteri oggettivi, di approvazione delle iniziative ammissibili e di esclusione delle iniziative non ammissibili all'esame della Giunta camerale.

La pubblicazione nel sito internet camerale degli elenchi di assegnazione dei punteggi per i criteri oggettivi delle iniziative ammissibili costituisce la sola comunicazione ufficiale: tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

Articolo 7

Spese ammesse al contributo

Sono considerate ammissibili al contributo esclusivamente le seguenti spese direttamente imputabili all'iniziativa (**le spese vive e dirette progettuali** sono i punti da 1 a 23 che seguono):

1. Affitti sale, spazi espositivi
2. Noleggio beni mobili, attrezzature, apparecchiature multimediali, software e arredi
3. Produzione di libri: prodotti editoriali per eventi, manifestazioni
4. Pubblicità diretta e indiretta per campagna stampa, TV, radio, social network
5. Siti internet, pagine web, pagine social, newsletter
6. Compensi e rimborsi per relatori, docenti, interpreti, consulenti (comprese spese di viaggio, vitto e alloggio debitamente documentate)
7. Spese di viaggio, vitto e alloggio debitamente documentate per il personale dell'Ente, dell'Associazione o della società che richiede il contributo o per altri soggetti (ad es. imprenditori e/o loro dipendenti / collaboratori), necessarie per l'organizzazione e/o l'accompagnamento e/o la partecipazione a fiere, missioni, manifestazioni, eventi attinenti all'iniziativa
8. Spese di rappresentanza, (omaggi e doni di rappresentanza, colazioni, buffet ed altre manifestazioni conviviali e spese di ospitalità)

9. Spese di assicurazione esclusivamente riferite al progetto
10. Spese per contratti di collaborazione (in tale ipotesi, l'assegnazione al progetto dovrà essere espressamente indicata nel contratto di collaborazione)
11. Spese per progetti rivolti a studenti / scuole debitamente documentate, **con esclusione** di spese per beni di investimento
12. Spese per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, con esclusione dei servizi continuativi o periodici quali la consulenza fiscale, legale o la pubblicità
13. Spese per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione a fiere e mostre
14. Spese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali e per la consulenza e sostegno all'innovazione compresa l'innovazione di processo e dell'organizzazione
15. Spese per la formazione, limitatamente ai costi dei servizi di consulenza connessi a progetti di formazione, ai costi dei materiali di consumo con attinenza diretta al progetto di formazione
16. Spese per le attività di educazione culturale e artistica e per la promozione della diversità delle espressioni culturali, anche tramite l'uso delle nuove tecnologie
17. Spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale
18. Spese per la produzione e la distribuzione di opere audiovisive
19. **Esclusivamente per spettacoli teatrali:** spese per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stagionale (secondo quanto disposto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e dal CCNL) di attori e tecnici esclusivamente impiegati nelle date di realizzazione degli spettacoli
20. Spese per cachet compagnie per spettacoli, direzione di palco con riferimento a specifici spettacoli
21. Spese viaggio, vitto e alloggio per gli artisti e i tecnici debitamente documentate con riferimento alle date di realizzazione degli spettacoli
22. Spese per servizi tecnici di palcoscenico con riferimento a specifici spettacoli
23. Spese per servizi accoglienza, vigilanza e facchinaggio durante gli eventi.
24. Spese generali, di amministrazione interna, di organizzazione e di personale dipendente in una percentuale massima del **5% delle spese vive e dirette progettuali**. Le spese generali, di amministrazione interna, di organizzazione e di personale dipendente sono rendicontabili solo se espressamente previste nella domanda di contributo e purché correlate alle azioni da svolgere in relazione al progetto per il quale si chiede il contributo.

Articolo 8

Spese non ammissibili

Non sono, in ogni caso, ammissibili le seguenti spese sostenute dal beneficiario:

1. spese per acquisto di beni di investimento e mezzi di trasporto;
2. imposte e tasse, salvo che costituiscano un costo non recuperabile per il beneficiario;
3. spese non documentate;
4. spese per acquisizione di beni in leasing;
5. spese per la realizzazione di attività tramite commesse interne od oggetto di autofatturazione;
6. spese per contributi / erogazioni liberali versati/e dal beneficiario ad altri soggetti;
7. spese sostenute tramite fatture cumulative (ad es. fattura distributore di servizio e Telepass in caso di uso di auto aziendali ovvero fattura treni mensile), che in quanto tali non possono riportare il Codice Unico di Progetto e il riferimento al singolo progetto.

Articolo 9

Misura del contributo camerale

I progetti ammessi a contributo verranno finanziati per un importo che non potrà eccedere il 60% dei costi preventivati e ammessi e, comunque, fino al massimo del pareggio di bilancio dell'iniziativa stessa.

Le entrate vanno dettagliate in singole voci secondo la modulistica predisposta dalla Camera di Commercio per la richiesta del contributo a seconda della tipologia di contributo richiesto (iniziative di settore e iniziative trasversali).

Il contributo massimo non potrà eccedere € 100 mila per progetto e la spesa minima complessiva dovrà essere di almeno € 20 mila per progetto⁷.

Articolo 10

Normativa europea sugli Aiuti di Stato

Nel caso di iniziativa che si configura come Aiuto di Stato⁸, ai sensi della vigente normativa, il soggetto proponente deve produrre prima dell'inizio delle attività che prevedono la selettività⁹, l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo al fine di permettere le attività propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale.

⁷ La spesa minima è comprensiva anche di eventuali Spese generali, di amministrazione interna, di organizzazione e di personale dipendente.

⁸ La Commissione Europea ha precisato che gli elementi costitutivi della nozione di aiuto sono: 1) la presenza di un'impresa; 2) l'imputabilità della misura allo Stato o ad altro Ente pubblico, 3) il finanziamento tramite risorse pubbliche, 4) il vantaggio, 5) la selettività, 6) l'incidenza sugli scambi fra Stati membri e sulla concorrenza. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

⁹ Sono selettive le misure che concedono un vantaggio a determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici.

Ove l'iniziativa costituisca Aiuto di Stato ma le imprese, data la numerosità, non risultino facilmente individuabili, il relativo beneficio potrà essere imputato a carico del soggetto veicolo (soggetto che presenta la domanda) in qualità di «impresa unica».

Ove l'iniziativa costituisca Aiuto di Stato, la quota parte di contributo calcolata sulle eventuali spese generali, di amministrazione interna, di organizzazione e di personale dipendente, viene sempre imputata a carico del soggetto veicolo (soggetto che presenta la domanda) in qualità di «impresa unica».

Nel caso in cui l'iniziativa costituisca Aiuto di Stato, sarà applicabile, ove ricorrano i presupposti, il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 «de minimis» - GUUE L/2023/ del 15 dicembre 2023.

Sugli stessi costi ammissibili¹⁰ **non** è ammesso il cumulo dei benefici finanziari della Camera di Commercio, dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici¹¹.

Articolo 11

Modalità di presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente via PEC to PEC (all'indirizzo di posta elettronica certificata cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it), utilizzando il modulo predisposto dalla Camera di Commercio. Il modulo va compilato in tutte le sue parti, va convertito in formato **PDF/A** e firmato digitalmente come specificato nei successivi punti **A)** e **B)** del presente articolo. **Sono escluse la scansione in PDF immagine e le firme autografe**¹². Nell'oggetto della PEC va indicata obbligatoriamente la dicitura: **Richiesta di contributo Bando Unico Annuale 2026 – Ufficio Bandi. Ciascuna PEC può contenere solo una domanda di contributo; l'invio di più domande di contributo deve essere effettuato con distinte PEC.** La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici alla stessa non imputabili.

Il modulo, differenziato per tipologia di contributo richiesto, si compone di sezioni relative a:

- generalità del richiedente/beneficiario;
- descrizione dell'iniziativa/progetto, dei suoi obiettivi e delle attività progettuali;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

¹⁰ Il divieto di cumulo riguarda **le stesse spese rendicontate**. Non costituisce cumulo il fatto che un beneficiario riceva più benefici finalizzati alla realizzazione della medesima iniziativa, progetto, attività, ma per costi ammissibili diversi.

¹¹ Le risorse proprie di un soggetto pubblico «capofila» non rientrano nel divieto di cumulo.

¹² Solo per eventuali soggetti con sede fuori dallo Stato italiano (es. le Camere di Commercio italiane all'estero che dovessero partecipare come partner nelle «Iniziative di settore» o essere richiedenti non «capofila» delle «Iniziative trasversali») è ammessa la firma autografa accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del firmatario; unicamente in questo caso è ammessa la scansione in PDF immagine della domanda di contributo e della dichiarazione di partenariato.

- piano finanziario delle entrate e spese previste e ammontare del contributo richiesto;
- impegni del richiedente/beneficiario (tra i quali in particolare, **l'impegno del soggetto richiedente/beneficiario o del «capofila» a informare la Camera di Commercio circa le iniziative divulgative e/o formative¹³ realizzate all'interno del progetto, qualora fosse finanziato**);
- scheda di valutazione dell'iniziativa/progetto;
- criteri che il beneficiario intende adottare per la misurazione dell'efficacia dell'iniziativa/progetto (es. rilevazione di customer satisfaction o opportuni indicatori qualitativi e quantitativi di valutazione, in relazione agli obiettivi stabiliti).

A) Documentazione richiesta per le «Iniziative di settore»

Il modulo di domanda di contributo va firmato digitalmente **esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente/beneficiario**. La firma autografa è ammessa unicamente per i soggetti e con le modalità di cui alla nota 12 del presente articolo.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegate:

- **la dichiarazione di partenariato**, richiesta per ogni partner indicato nel modulo di domanda (o nell'elenco integrativo), utilizzando obbligatoriamente il modulo «dichiarazione di partenariato» predisposto dalla Camera di Commercio di Vicenza; la dichiarazione di partenariato va convertita in formato **PDF/A** e **va firmata digitalmente esclusivamente dal legale rappresentante del singolo partner** (non va controfirmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente/beneficiario, e ogni dichiarazione reca solo una firma digitale, cioè quella del legale rappresentante del soggetto partner che rilascia la dichiarazione di partenariato). La firma autografa è ammessa unicamente per i soggetti e con le modalità di cui alla nota 12 del presente articolo.

- **per i soli soggetti richiedenti/beneficiari che sono imprese** tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile: **copia della polizza di assicurazione** stipulata ai sensi dall'articolo 1 comma 101 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni (relativamente all'obbligatorietà di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici).

Nel caso i soggetti partner fossero in numero eccedente rispetto allo spazio fornito nel modulo di domanda, è consentito inviare, in allegato alla domanda, un elenco integrativo, utilizzando obbligatoriamente il modulo predisposto dalla Camera di Commercio di Vicenza, che riporti per ciascun ulteriore soggetto tutti i dati richiesti; anche l'elenco integrativo va firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente/beneficiario.

Ove il numero di partner fosse superiore a quello che garantisce il raggiungimento del punteggio massimo per il fattore di valutazione relativo alla pluralità degli Organismi

¹³ I dati comunicati potranno essere pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Vicenza e/o diffusi tramite la newsletter camerale al fine di pubblicizzare l'iniziativa.

coinvolti, la Camera di Commercio non esaminerà i requisiti dei partner in sovrannumero, senza necessità di darne comunicazione al soggetto richiedente/beneficiario.

Il legale rappresentante del soggetto richiedente/beneficiario è quello che risulta dalla visura del Registro Imprese o dalla visura REA (per i soggetti iscritti al Registro Imprese o al REA) o dalla visura dell'Agenzia delle Entrate (per i soggetti non iscritti né al Registro Imprese né al REA); tale legale rappresentante va indicato nel modulo di domanda (e nell'eventuale elenco integrativo), rilascia le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio comprese nel modulo di domanda (e nell'eventuale elenco integrativo) e firma digitalmente la domanda di contributo e l'eventuale elenco integrativo (deve trattarsi della stessa persona). Pertanto non è considerata valida la firma digitale apposta da persona diversa da chi effettua le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, anche se dotata di specifiche deleghe.

I legali rappresentanti dei soggetti partner sono quelli che risultano dalla visura del Registro Imprese o dalla visura REA (per i soggetti iscritti al Registro Imprese o al REA) o dalla visura dell'Agenzia delle Entrate (per i soggetti non iscritti né al Registro Imprese né al REA); tali legali rappresentanti firmano digitalmente la dichiarazione di partenariato relativa al soggetto di cui hanno la legale rappresentanza.

Per eventuali soggetti con sede fuori dallo Stato italiano (es. le Camere di commercio italiane all'estero) potrà essere richiesta apposita documentazione che attesti la legale rappresentanza.

La valutazione dell'ammissibilità dei soggetti coinvolti ai fini dell'attribuzione del punteggio, è in ogni caso demandata al Dirigente preposto.

B) Documentazione richiesta per le «Iniziative trasversali»

Il modulo di domanda di contributo va firmato digitalmente **dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che presentano congiuntamente** la domanda di contributo. La firma autografa è ammessa unicamente per i soggetti e con le modalità di cui alla nota 12 del presente articolo.

Le firme vanno apposte sullo stesso modulo di domanda e non sono pertanto ammesse firme singole su documenti separati anche se riportano il medesimo testo. Non sono richieste lettere di intenti, né dichiarazioni di partenariato, né protocolli d'intesa che, se allegati, non verranno esaminati dalla Camera di Commercio.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:

- **per i soli soggetti «capofila» che sono imprese** tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile: **copia della polizza di assicurazione** stipulata ai sensi dall'articolo 1 comma 101 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni (relativamente all'obbligatorietà di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici).

Nel caso i soggetti richiedenti fossero in numero eccedente rispetto allo spazio fornito nel modulo di domanda, è consentito inviare, in allegato alla domanda, un elenco integrativo, utilizzando obbligatoriamente il modulo predisposto dalla Camera di Commercio di Vicenza,

che riporti per ciascun ulteriore soggetto tutti i dati richiesti; anche l'elenco integrativo va firmato digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che presentano congiuntamente la domanda di contributo.

Ove il numero di richiedenti fosse superiore a quello che garantisce il raggiungimento del punteggio massimo per il fattore di valutazione relativo alla pluralità degli Organismi richiedenti, la Camera di Commercio non esaminerà i requisiti dei richiedenti in sovrannumero, senza necessità di darne comunicazione al soggetto «capofila».

I legali rappresentanti dei soggetti richiedenti (incluso il «capofila») sono quelli che risultano dalla visura del Registro Imprese o dalla visura REA (per i soggetti iscritti al Registro Imprese o al REA) o dalla visura dell'Agenzia delle Entrate (per i soggetti non iscritti né al Registro Imprese né al REA); tali legali rappresentanti firmano digitalmente la domanda di contributo e l'eventuale elenco integrativo (deve trattarsi delle stesse persone).

Il legale rappresentante del soggetto «capofila» inoltre rilascia le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio comprese nel modulo di domanda (e nell'eventuale elenco integrativo), pertanto non è considerata valida la firma digitale apposta da persona diversa da chi effettua le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, anche se dotata di specifiche deleghe.

Per eventuali soggetti con sede fuori dallo Stato italiano (es. le Camere di commercio italiane all'estero) potrà essere richiesta apposita documentazione che attesti la legale rappresentanza.

La valutazione dell'ammissibilità dei soggetti coinvolti ai fini dell'attribuzione del punteggio, è in ogni caso demandata al Dirigente preposto.

Uno stesso soggetto può presentare più domande di contributo (con distinte PEC) ed essere partner di più iniziative presentate da altri soggetti.

I punteggi (relativi ai criteri oggettivi e di opportunità) si basano esclusivamente sulle informazioni desunte dalla descrizione dell'iniziativa riportata all'interno della modulistica predisposta dalla Camera di Commercio.

Con risposta a interpello n. 907-1730/2020, in data 22/02/2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Veneto, comunica che l'imposta di bollo non è dovuta per le istanze di partecipazione ai bandi camerali per l'erogazione di sussidi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Tariffa Allegato A e dell'art. 8, comma 3 della Tariffa Allegato B al D.P.R. 642/1972.

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, **è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni** in caso di:

a) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

b) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una

procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;

c) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (per i soli soggetti richiedenti/beneficiari o «capofila» che sono imprese tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile).

La Camera di Commercio effettuerà i necessari accertamenti (richiesta casellario e certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative) sul totale delle domande pervenute. Tali verifiche sono effettuate solo sul soggetto beneficiario diretto del contributo (soggetto capofila in caso di iniziative trasversali o comunque iniziative che coinvolgono più Organismi) e, ove necessario, sui suoi legali rappresentanti e amministratori come risultanti dalla visura del Registro Imprese o dalla visura REA (per i soggetti iscritti al Registro Imprese o al REA) o dalla visura dell'Agenzia delle Entrate (per i soggetti non iscritti né al Registro Imprese né al REA).

Articolo 12

Errori non regolarizzabili ed errori regolarizzabili

Risultano **non** regolarizzabili i seguenti errori:

1. domande di contributo che non rispettano i termini di cui all'articolo 5 del presente Bando;
2. domande di contributo non inviate secondo le modalità indicate all'articolo 11 del presente Bando (cioè domande non inviate via PEC to PEC e domande inviate senza utilizzare la modulistica predisposta dalla Camera di Commercio);
3. domande di contributo presentate da soggetti non ammissibili in quanto non rientranti nella previsione dell'articolo 4 del presente Bando;
4. domande di contributo per iniziative in cui la spesa complessiva è inferiore a € 20 mila;
5. più domande inviate con una medesima PEC (saranno escluse tutte);
6. domande mancanti di una o più firme digitali, fatta salva l'eccezione di cui alla nota n. 12 del presente Bando;
7. domande che presentano un punteggio per i criteri oggettivi inferiore a quello minimo di 50 punti previsto nel successivo articolo 13;
8. mancanza di dichiarazioni di partenariato e/o dichiarazioni di partenariato fatte senza utilizzare la modulistica predisposta dalla Camera di Commercio e/o dichiarazioni non firmate digitalmente, fatta salva l'eccezione di cui alla nota n. 12 del presente Bando (i relativi partner non saranno presi in considerazione nel punteggio per i criteri oggettivi);
9. mancanza di polizza a copertura dei danni prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (solo per i soggetti obbligati).

Sono regolarizzabili le mancanze non espressamente indicate nei punti da 1 a 9 del comma precedente. Qualora sia necessario acquisire documentazione mancante e/o elementi informativi, l'ufficio camerale competente provvede a richiedere la regolarizzazione, fissando un termine inderogabile di 10 giorni di calendario.

Articolo 13

Procedura per la valutazione dei progetti

È prevista una procedura valutativa secondo quanto di seguito esposto.

Il Dirigente e gli uffici competenti effettuano l'istruttoria formale di tutte le domande pervenute; l'istruttoria è finalizzata alla verifica della completezza e regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.

Entro 10 giorni dalla chiusura del Bando (cioè 10 giorni a partire dal 10 aprile 2026) e comunque prima di procedere con l'istruttoria, l'ufficio competente otterrà, per ogni domanda presentata, il Codice Unico di Progetto (CUP) che verrà comunicato al richiedente / «capofila» tramite PEC di comunicazione di avvio del procedimento. Il CUP **dovrà** essere utilizzato in tutta la documentazione relativa al progetto (fatture e altri documenti di spesa, contratti di collaborazione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stagionale, note di prestazione di lavoro occasionale), pena l'esclusione dell'ammissibilità della spesa. La comunicazione del CUP **non significa** che la domanda è ammessa a contributo. Nel caso di successiva esclusione della domanda, il CUP verrà revocato dalla Camera di Commercio o modificato se ricorre il caso.

Per i soli soggetti pubblici «capofila» di cui all'articolo 4 lettera d) del presente Bando compresi gli ordini e i collegi professionali, entro 10 giorni dalla chiusura del Bando (cioè 10 giorni a partire dal 10 aprile 2026) e comunque prima di procedere con l'istruttoria, l'ufficio competente invierà al richiedente «capofila», tramite PEC, la comunicazione di avvio del procedimento. I soggetti pubblici «capofila» di cui all'articolo 4 lettera d) del presente Bando compresi gli ordini e i collegi professionali, **dovranno ottenere in autonomia** il CUP e comunicarlo, in sede di domanda, alla Camera di Commercio di Vicenza nel modulo di domanda. Il CUP **dovrà** essere utilizzato in tutta la documentazione relativa al progetto (fatture e altri documenti di spesa, contratti di collaborazione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stagionale, note di prestazione di lavoro occasionale, mandati di pagamento), pena l'esclusione dell'ammissibilità della spesa.

Ciascuna domanda ammissibile è poi valutata dal Dirigente preposto in base ai criteri oggettivi e solo le domande che totalizzano un punteggio minimo di 50 punti sui 70 massimi, verranno sottoposte all'attenzione della Giunta per la valutazione di opportunità.

La valutazione riguardante i criteri di opportunità è di competenza della Giunta, che potrà, eventualmente, avvalersi, in fase di analisi preliminare, della collaborazione di un gruppo tecnico di componenti della Giunta camerale in rappresentanza dei settori. Solo le domande che totalizzano un punteggio minimo di 15 punti sui 30 massimi con riferimento ai

criteri di opportunità, saranno ammesse in graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili. A seguito della valutazione della Giunta, il Dirigente preposto adotta i provvedimenti contenenti le graduatorie con l'elenco delle domande ammesse a contributo e quelle non ammesse a contributo suddivise per stanziamento.

L'ordine di precedenza in ciascuna graduatoria è determinato dal punteggio ottenuto: verranno pertanto definite distinte graduatorie di merito suddivise per stanziamento, sulla base delle quali assegnare ai progetti il contributo in ordine decrescente di punteggio e riducendo, eventualmente, in modo proporzionale i contributi ai progetti con uno stesso punteggio se il relativo stanziamento non fosse sufficientemente capiente. La stessa riduzione proporzionale del contributo verrà effettuata anche qualora lo stanziamento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di contributo dell'ultima domanda ammessa in graduatoria. In conseguenza della riduzione proporzionale del contributo, la Camera di Commercio provvederà a rideterminare proporzionalmente anche il valore delle spese del progetto.

**TABELLA ANALITICA DEGLI INDICATORI DI PUNTEGGIO PER
INIZIATIVE DI SETTORE**

CRITERI OGGETTIVI Fino a 70 punti (minimo 50 per accedere alla valutazione dei criteri di opportunità)	
a) pluralità degli Organismi coinvolti incluso il richiedente - punti max 25	
un solo Organismo	punti 15
fino a due Organismi	punti 20
tre Organismi e oltre	punti 25
b) numerosità e struttura delle imprese destinatarie dell'iniziativa - punti max 20	
<i>Se l'iniziativa prevede l'individuazione delle imprese destinatarie dell'iniziativa stessa</i>	
fino a 20 imprese potenzialmente destinatarie	punti 5
da 21 imprese potenzialmente destinatarie e oltre	punti 10
fino a 50 addetti potenzialmente interessati	punti 5



da 51 addetti potenzialmente interessati e oltre	punti 10
<i>Se l'iniziativa non prevede l'individuazione delle imprese destinatarie dell'iniziativa stessa</i>	
fino a 100 imprese potenzialmente destinatarie	punti 5
da 101 imprese potenzialmente destinatarie e oltre	punti 10
fino a 500 addetti potenzialmente interessati	punti 5
da 501 addetti potenzialmente interessati e oltre	punti 10

c) maggiore percentuale di copertura dei costi di progetto tramite entrate diverse dal contributo camerale - punti max 23

Copertura costi

dal 40% al 49,99%	punti 15
dal 50% al 59,99%	punti 20
dal 60% e oltre	punti 23

d) presenza certificazione parità di genere - punti max 2

Certificazione parità di genere

Indicare «presente» SOLO se il richiedente beneficiario diretto è in possesso della certificazione della parità di genere già al momento della presentazione della domanda – verificare preventivamente sul sito dell'Ente Italiano di Accreditamento «Accredia»

https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310

Per effettuare la ricerca inserire il codice fiscale del beneficiario e selezionare la Norma UNI/PdR 125:2022 – Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, in accordo alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022.

Se la procedura di attribuzione della certificazione è solo avviata alla data di presentazione della domanda di contributo camerale, il punteggio non sarà riconosciuto anche se la certificazione risulta attribuita dalle competenti autorità in un momento successivo. La Camera di Commercio effettuerà il controllo d'ufficio per i soli beneficiari che ne dichiarano il possesso; se dal controllo d'ufficio emerge che il beneficiario non ne risulta in possesso al momento della presentazione della domanda, il relativo punteggio non sarà riconosciuto.

presente	punti 2
non presente	punti 0

CRITERI DI OPPORTUNITÀ

Fino a 30 punti

(minimo 15 per ammissione in graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili)

- a) rilevanza, ai fini della promozione dell'economia provinciale e utilità per le imprese, concentrando le risorse su iniziative di maggior rilievo

Punti max 5

- b) la destinazione alla generalità delle imprese interessate anche non iscritte, non aderenti o non facenti parte dell'Organismo proponente, associazione di categoria, comitato o organismo organizzatore dell'iniziativa

Punti max 5

- c) incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a iniziative che hanno riflessi indiretti o soltanto temporanei

Punti max 5

- d) carattere innovativo di processo e/o prodotto

Punti max 10



e) adeguatezza del sistema di misurazione dell'efficacia dell'iniziativa/progetto

Punti max 5

**TABELLA ANALITICA DEGLI INDICATORI DI PUNTEGGIO PER
INIZIATIVE TRASVERSALI**

CRITERI OGGETTIVI

Fino a 70 punti

(minimo 50 per accedere alla valutazione dei criteri di opportunità)

a) pluralità degli Organismi richiedenti coinvolti incluso il «capofila» - punti max 25

due Organismi	punti 15
fino a tre Organismi	punti 20
quattro Organismi e oltre	punti 25

b) numerosità e struttura delle imprese destinatarie dell'iniziativa - punti max 20

Se l'iniziativa prevede l'individuazione delle imprese destinatarie dell'iniziativa stessa

fino a 20 imprese potenzialmente destinatarie	punti 5
da 21 imprese potenzialmente destinatarie e oltre	punti 10
fino a 50 addetti potenzialmente interessati	punti 5
da 51 addetti potenzialmente interessati e oltre	punti 10

Se l'iniziativa non prevede l'individuazione delle imprese destinatarie dell'iniziativa stessa

fino a 100 imprese potenzialmente destinatarie	punti 5
--	---------



da 101 imprese potenzialmente destinatarie e oltre	punti 10
fino a 500 addetti potenzialmente interessati	punti 5
da 501 addetti potenzialmente interessati e oltre	punti 10

c) maggiore percentuale di copertura dei costi di progetto tramite entrate diverse dal contributo camerale - punti max 23

Copertura costi

dal 40% al 49,99%	punti 15
dal 50% al 59,99%	punti 20
dal 60% e oltre	punti 23

d) presenza certificazione parità di genere - punti max 2

Certificazione parità di genere

Indicare «presente» SOLO se il richiedente «capofila» beneficiario diretto è in possesso della certificazione della parità di genere già al momento della presentazione della domanda – verificare preventivamente sul sito dell’Ente Italiano di Accreditamento «Accredia»

https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310

Per effettuare la ricerca inserire il codice fiscale del beneficiario e selezionare la Norma UNI/PdR 125:2022 – Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni, in accordo alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022.

Se la procedura di attribuzione della certificazione è solo avviata alla data di presentazione della domanda di contributo camerale, il punteggio non sarà riconosciuto anche se la certificazione risulta attribuita dalle competenti autorità



in un momento successivo. La Camera di Commercio effettuerà il controllo d'ufficio per i soli beneficiari che ne dichiarano il possesso; se dal controllo d'ufficio emerge che il beneficiario non ne risulta in possesso al momento della presentazione della domanda, il relativo punteggio non sarà riconosciuto.

presente	punti 2
non presente	punti 0

CRITERI DI OPPORTUNITÀ

Fino a 30 punti

(minimo 15 per ammissione in graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili)

- a) rilevanza, ai fini della promozione dell'economia provinciale e utilità per le imprese, concentrando le risorse su iniziative di maggior rilievo

Punti max 5

- b) la destinazione alla generalità delle imprese interessate anche non iscritte, non aderenti o non facenti parte dell'Organismo proponente, associazione di categoria, comitato o organismo organizzatore dell'iniziativa

Punti max 5

- c) incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a iniziative che hanno riflessi indiretti o soltanto temporanei

Punti max 5

- d) carattere innovativo di processo e/o prodotto

Punti max 10

- e) adeguatezza del sistema di misurazione dell'efficacia dell'iniziativa/progetto

Punti max 5

Articolo 14

Provvedimento di concessione o di diniego del contributo

La concessione o il diniego del contributo si conclude con le determinazioni del Dirigente preposto che contengono le graduatorie dei soggetti ammessi a contributo e

l'elenco dei soggetti non ammessi con le relative motivazioni. I provvedimenti sono sempre motivati, vanno adottati entro 120 giorni dalla chiusura del bando (cioè 120 giorni dal 10 aprile 2026) e contengono il termine e l'autorità alla quale è possibile fare ricorso e contengono, per ogni iniziativa ammessa a contributo, un CUP di progetto valido.

Nella graduatorie va indicato se il contributo costituisce Aiuto di Stato: se è necessario l'elenco dei soggetti beneficiari, l'accoglimento è condizionato all'espletamento delle attività propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale, mediante l'inserimento dei dati dei soggetti beneficiari nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. In quest'ultimo caso, effettuate le relative verifiche, il Dirigente preposto o il soggetto da lui delegato assume la determinazione di concessione definitiva.

La pubblicazione nel sito internet camerale delle graduatorie e delle eventuali determinazioni di concessione definitiva costituiranno la sola comunicazione ufficiale: tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

Nell'attesa dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie è ammessa la richiesta di patrocinio per le medesime iniziative per le quali è chiesto il contributo, seguendo la procedura al link [patrocinio](#).

Articolo 15

Rendicontazione e liquidazione

Il rendiconto deve essere presentato entro il **30 dicembre 2027**, pena la decadenza dal contributo. **Non** sono ammessi anticipi di liquidazione su presentazione parziale delle spese: il contributo viene quindi liquidato ed erogato in un'unica soluzione.

Il rendiconto deve essere presentato con le stesse modalità di presentazione della domanda indicate all'articolo 11 del presente Bando. Nell'oggetto della PEC va indicata obbligatoriamente la dicitura: **Richiesta di liquidazione contributo Bando Unico Annuale 2026 – Ufficio Bandi. Con una sola PEC non si possono inviare più rendicontazioni.** La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della rendicontazione per disguidi tecnici alla stessa non imputabili.

La rendicontazione si compone di:

a) modulo di rendiconto e prospetto di riepilogo delle spese, a pena di esclusione, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Camera di commercio di Vicenza, compilata in tutte le sue parti, convertita in formato **PDF/A** e firmata digitalmente dal legale rappresentante¹⁴. Nel rendiconto analitico, presente sul modulo, le spese e le entrate devono essere suddivise per tipologia e valore nominale; gli importi vanno inseriti comprensivi di IVA solo in caso di ineducibilità di tale imposta per il beneficiario, altrimenti devono essere indicati al netto di IVA;

b) relazione conclusiva dell'iniziativa, a pena di esclusione, all'interno del modulo di rendiconto predisposto dalla Camera di commercio di Vicenza, che dovrà riportare

¹⁴ Non è richiesta la firma digitale dei soggetti partner, né per le «Iniziative di settore» né per quelle trasversali.

obbligatoriamente anche gli obiettivi e i vantaggi raggiunti sul piano di interesse generale per l'economia locale, da documentare con le modalità definite in sede di domanda per misurare l'efficacia del progetto/iniziativa. **La rendicontazione degli indicatori è condizione essenziale per ottenere la liquidazione del contributo.**

Il modulo di rendiconto deve essere accompagnato da:

a) copia dei documenti di spesa, fiscalmente validi, intestati al beneficiario e accompagnati dalla documentazione attestante il pagamento: in particolare per quanto attiene alle fatture, vanno allegati i documenti in xml (fatture elettroniche); in mancanza di fatture elettroniche va resa apposita dichiarazione esplicativa delle motivazioni tecnico-giuridiche per cui mancano e allegate le fatture stesse nel formato disponibile; i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie tracciabili (secondo le istruzioni relative alle modalità di pagamento specificate nell'appendice al presente Bando).

Il CUP va sempre riportato nella seguente documentazione: fatture e altri documenti di spesa, contratti di collaborazione, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stagionale, note di prestazione di lavoro occasionale, mandati di pagamento, pena l'esclusione dell'ammissibilità della spesa. Nei documenti di spesa deve sempre risultare l'imputabilità al soggetto beneficiario e il riferimento all'iniziativa oggetto del contributo: in particolare, nella descrizione della spesa sostenuta **va indicato sempre il CUP** e la descrizione della spesa deve essere coerente con le spese ammissibili secondo il presente Bando¹⁵ e con l'iniziativa che si rendiconta, **pena l'esclusione del documento di spesa** dal computo della spesa ammissibile; **non è considerato valido** un documento di spesa con un CUP riportato a mano successivamente perché non risulta nella descrizione originaria della spesa né un documento di spesa che riporta più CUP. Se il beneficiario diretto del contributo funge da «soggetto veicolo», in modo tale che il beneficio ricade indirettamente su altri soggetti, **i documenti di spesa, fiscalmente validi, saranno ammissibili a contributo solo se intestati al beneficiario diretto del contributo**, mentre non saranno considerati ammissibili i documenti di spesa intestati ai beneficiari indiretti. **Non sono ammissibili documenti di spesa di un fornitore pagati tramite compensazione** con altri documenti di spesa emessi dal beneficiario del contributo di cui al presente Bando nei confronti del fornitore medesimo (che in tale situazione risulta quindi suo cliente/debitore). **Non sono ammissibili** documenti di spesa che, pur essendo stati emessi e pagati nei termini previsti dal presente Bando, attengono a iniziative che si svolgeranno in data posteriore alla conclusione dell'iniziativa dichiarata dal beneficiario e comunque oltre il 15 settembre 2027, anche se attinenti al progetto finanziato; eventuali documenti fiscali/fatture emessi in valute diverse dall'Euro, devono essere accompagnati da apposita traduzione e da dichiarazione del controvalore in Euro, alla data di emissione della fattura/documento fiscale o alla data del pagamento; eventuali documenti fiscali/fatture emessi non in lingua italiana, seppur in Euro, devono essere accompagnati da apposita traduzione.

¹⁵ Non sono ammissibili documenti di spesa che, nella causale di acquisto, recano l'indicazione di semplici codici prodotto o semplici sigle non immediatamente identificabili, poiché non sono ritenute causali parlanti.

b) in presenza di documentazione di spesa relativa a prestazioni di lavoro occasionale, la nota di lavoro occasionale deve riportare il CUP e quanto richiesto nella precedente lettera a) del presente comma, va inoltre datata, deve essere sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la prestazione e accompagnata da copia di un suo valido documento di identità;

c) in presenza di prestazioni soggette a ritenuta d'acconto, vanno allegate anche le copie dei modelli F24 che attestano i versamenti effettuati all'erario per conto di chi ha effettuato la prestazione;

d) se il beneficiario del presente contributo opera in regime di **split payment** per cui l'IVA viene versata direttamente da parte del soggetto che riceve la fattura anziché essere incassata dal fornitore che effettua la prestazione di servizi, se l'IVA rappresenta un costo non recuperabile per il beneficiario del presente contributo, vanno allegate anche le copie dei modelli F24 che attestano i versamenti IVA effettuati all'erario;

e) apposita dichiarazione per eventuali Spese generali, di amministrazione interna, di organizzazione e di personale dipendente¹⁶ utilizzando il modulo predisposto dalla Camera di Commercio compilato in tutte le sue parti, convertito in formato **PDF/A** e firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo; le Spese generali, di amministrazione interna, di organizzazione e di personale dipendente dovranno essere in una percentuale massima del 5% delle spese vive e dirette progettuali rendicontate, ma l'importo in ogni caso **non** potrà eccedere quello previsto in fase di domanda; nel modulo va dimostrata la correlazione di dette spese alle azioni svolte in relazione al progetto realizzato;

f) per le Spese per contratti di collaborazione è necessario allegare: il singolo contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti interessate e datato, comprensivo di CUP, e con tutti i dati identificativi delle parti che lo sottoscrivono, l'indicazione dell'iniziativa oggetto del contributo di cui al presente Bando e copia di un valido documento di identità di tutti i sottoscrittori; il prospetto riepilogativo che riporti i dati identificativi del collaboratore, l'indicazione dell'iniziativa oggetto del contributo di cui al presente Bando, il riferimento al contratto di collaborazione, gli importi relativi agli emolumenti pagati e ai versamenti fatti all'erario per contributi e altri oneri direttamente imputabili all'iniziativa, con le date di pagamento di emolumenti e versamenti all'erario; il prospetto di riepilogo va compilato utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dalla Camera di Commercio compilato in tutte le sue parti, convertito in formato **PDF/A** e firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo;

g) **per i soli soggetti beneficiari che sono imprese** tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile: **copia della polizza di assicurazione** stipulata ai sensi dall'articolo 1 comma 101 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni (relativamente all'obbligatorietà di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici);

¹⁶ Non rendicontabili se non previste in fase di domanda.

h) copia dei materiali prodotti ed eventuale materiale pubblicitario (ad es.: studi, indagini, dépliant, locandine, manifesti, brochure, supporti audio-video, inviti, siti web, social ecc.) con il quale è stato pubblicizzato l'intervento contributivo della Camera di Commercio con l'apposizione del logo camerale e la dicitura «iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza»;

i) gli ulteriori documenti previsti o necessariamente richiesti di volta in volta dai competenti uffici camerali, inerenti, ad esempio, il rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

La mancata rendicontazione entro i termini determina la decadenza dal contributo.

Qualora il rendiconto trasmesso nel termine indicato fosse incompleto o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, il Dirigente preposto, attraverso l'ufficio a cui è assegnata l'istruttoria, provvede a darne comunicazione al soggetto proponente, fissando un termine di 10 giorni di calendario per le eventuali integrazioni.

L'assenza di risposta, entro il termine indicato al comma precedente, determinerà la decadenza dal contributo.

Il progetto deve essere realizzato almeno per il 60%, di conseguenza la spesa minima rendicontata deve essere pari ad almeno il 60% di quella ammessa a contributo, pena la decadenza dal contributo¹⁷.

Pervenuta la rendicontazione definitiva, l'ufficio camerale competente procede alla verifica istruttoria, che si conclude - in caso di esito positivo - con la predisposizione della nota di liquidazione entro 180 giorni dal ricevimento della rendicontazione o dal ricevimento delle eventuali integrazioni richieste.

Nel caso in cui il rendiconto consuntivo evidenzi una contrazione dei costi, il contributo subirà una conseguente riduzione proporzionale.

È ammessa la rendicontazione di spese diverse da quelle preventivate purché ricomprese in quelle previste all'articolo 7 del presente Bando e purché, in sede di rendicontazione, venga spiegato il motivo dello scostamento; inoltre **a pena di esclusione è necessario** che tale scostamento **non** abbia determinato una modifica sostanziale dell'iniziativa/progetto iniziale; resta ferma la necessaria presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Bando; rimane ferma l'impossibilità di rendicontare spese generali, di amministrazione interna, di organizzazione e di personale dipendente non espressamente previste in fase di presentazione della domanda.

La liquidazione del contributo sarà subordinata in particolare alle seguenti verifiche:

1. regolarità del DURC che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente; in caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (ai

¹⁷ In sede di rendicontazione la realizzazione dovrà essere pari ad almeno il 60% della spesa ammessa a contributo e quindi se ad esempio, per un determinato progetto, la spesa ammessa in graduatoria è quella minima (20 mila euro), la spesa rendicontata potrà essere inferiore al minimo di 20 mila.

sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98);

2. mancanza di forniture in essere con la Camera di commercio di Vicenza;
3. diritto annuale se dovuto;
4. verifiche ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) per i soggetti obbligati a tale normativa.

Tali verifiche sono effettuate solo sul soggetto beneficiario diretto del contributo (soggetto capofila in caso di iniziative trasversali o comunque iniziative che coinvolgono più Organismi).

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 600/73, ove prevista.

L'Ufficio Ragioneria emette il mandato di pagamento del contributo entro 60 giorni dalla data della nota di liquidazione del Dirigente preposto previa verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

Articolo 16

Trasparenza

La Camera di Commercio di Vicenza osserva e fa osservare le norme vigenti in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni.

Il presente Bando viene pubblicato sul sito internet istituzionale camerale, all'indirizzo www.vi.camcom.it, per la sua massima diffusione e conoscenza.

In conformità con l'articolo 22 comma 4 del Decreto Legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, vigilerà inoltre sull'osservanza, da parte dei beneficiari di contributi camerali, dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, commi da 125 a 129 relativi agli obblighi per alcuni tipi di beneficiari di pubblicare nei propri siti internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle sovvenzioni (non inferiori a € 10 mila), agli stessi effettivamente erogate nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e agli obblighi, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, di pubblicare le medesime informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

Articolo 17

Ricorso al Giudice Amministrativo

Avverso il presente Bando ed i provvedimenti ad esso collegati è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/1990.

Responsabile del Procedimento è la Dirigente dell'Area 2, Dr.ssa Laura Mariarosa Rigon (promozione@vi.camcom.it).

Referente per l'istruttoria è l'Ufficio Bandi e contributi (promozione@vi.camcom.it – Diego Rebesco tel. 0444/994840 – Roberta Lorenzon tel. 0444/994891 – Elena Donadello tel. 0444/994259 – Elisa Felici tel. 0444/994892).

Articolo 18

Revoca del contributo e controlli

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato nei seguenti casi:

- sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
- mancata realizzazione dell'operazione finanziata entro i termini;
- intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina prevista nel Bando, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario;
- mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui al successivo comma, per cause imputabili al beneficiario;
- sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che ne rendevano impossibile e/o illegittima l'erogazione;
- rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario;
- mancanza di polizza a copertura dei danni prevista dall'articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (solo per i soggetti obbligati).

La revoca viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 per le parti applicabili.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 19

Valutazione degli incentivi

Al fine di assicurare un processo decisionale basato su evidenze e di rafforzare la capacità di programmazione e revisione della spesa, i soggetti beneficiari dei contributi concessi ai sensi del presente Bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

La Camera di Commercio nella raccolta dei dati necessari alle valutazioni favorisce, ove possibile, l'utilizzo di appositi sistemi informativi e potrà affidare l'analisi a esperti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attività predette.

Articolo 20

Rinvio al Regolamento Generale, informazioni, norme sulla privacy, pubblicità legale

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale, approvato dalla Giunta camerale con i poteri del Consiglio nella riunione del 29 gennaio 2026.

La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni all'Azienda speciale della Camera di Commercio «Made in Vicenza» che potrà supportare la Camera di Commercio di Vicenza nell'istruttoria del Bando, alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in conformità con l'articolo 22 comma 4 del Decreto Legislativo n. 184 del 27 novembre 2025. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell'informativa privacy contenuta nella domanda di contributo. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Ai fini di pubblicità legale, il presente Bando viene pubblicato nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Vicenza e nella piattaforma «Incentivi.gov.it».

APPENDICE: ISTRUZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Modalità di pagamento	Documentazione da allegare obbligatoriamente
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	Copia del bonifico con dicitura «eseguito» in cui compaia: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). In alternativa: - estratto conto corrente/lista movimenti in cui siano visibili i medesimi dati sopra elencati.
Ricevuta bancaria	Lista movimenti/elenco effetti pagati in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione.
Carta di credito (compresa la carta prepagata)	Estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni. Inoltre estratto conto della carta di credito. Inoltre scontrino.
Carta di debito	Estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni. Inoltre scontrino.
Acquisti on-line	Estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni. Inoltre copia dell'ordine. Inoltre eventuale ricevuta.
PAGO PA	Ricevuta del pagamento effettuato tramite PAGO PA

	accompagnata dall'avviso di pagamento.
Per i soggetti pubblici beneficiari	Mandato di pagamento in cui compaia: - il beneficiario del pagamento; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il CUP.

Pagamenti non ammessi

- Contanti
- Semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente
- Si veda inoltre l'articolo 15 del presente Bando